



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/18/CIR

DIFFIDA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259 E, IN PARTICOLARE, DELL'ART. 41, COMMA 3, A TIM A NON UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NEI DATA BASE PER LA MNP, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO MNP, PER FINI DI CONTATTO COMMERCIALE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTI gli artt. 3 e 4 della delibera n. 96/07/CONS, del 22 febbraio 2007, recante *“Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”*;

VISTA la delibera n. 147/11/CIR, del 30 novembre 2011, recante *“Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile - Approvazione del regolamento”*;

VISTE le delibere nn. 158/16/CONS, 156/16/CONS, 157/16/CONS e 159/16/CONS, del 5 maggio 2016, con le quali sono stati archiviati i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti degli operatori mobili H3G S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. in materia di offerte selettive di *winback* a propri ex clienti;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sommario

1	Il procedimento	2
2	Il fatto.....	3
3	La posizione di Telecom.....	4
4	Valutazioni dell'Autorità	9

1 Il procedimento

Con nota del 22 giugno 2017 la società PosteMobile S.p.A.¹ (nel seguito anche “PM”) ha segnalato all’Autorità presunte condotte illecite della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito anche “TIM” o “Telecom”), consistenti nella formulazione di offerte selettive, non sul mercato, specificamente rivolte ai propri clienti e/o di altri operatori mobili virtuali (MVNO), caratterizzate da contenuti altamente qualificanti proposti a condizioni economiche eccezionalmente convenienti, non compatibili né giustificabili in base ai costi dei servizi sottostanti.

Il 10 ottobre 2017 PM ha inoltrato un’ulteriore segnalazione avente il medesimo oggetto della suddetta nota del 22 giugno. Con quest’ultima segnalazione PM ha evidenziato il persistere delle presunte condotte illecite di Telecom e dei pregiudizi da esse prodotti a danno di PM.

Per quanto sopra PM ha chiesto all’Autorità l’avvio di un procedimento volto a verificare la conformità delle suddette condotte ai principi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e di adottare, contestualmente, in via d’urgenza una intimazione a TIM volta a sospendere i comportamenti descritti.

Il 19 ottobre 2017, su richiesta della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’Autorità (la Direzione), PM ha provveduto ad inoltrare la propria segnalazione in versione non confidenziale. Tale documento è stato inoltrato a TIM per le proprie controdeduzioni.

In data 20 ottobre 2017 la Direzione ha convocato le suddette società presso la propria sede di Roma per il giorno 23 ottobre 2017. Nel corso dell’audizione le Parti hanno esposto le rispettive posizioni, come da verbale redatto.

¹ PosteMobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) non assegnatario di frequenze e di rete proprietarie, attivo da novembre del 2007 e facente capo al Gruppo Poste Italiane. Attualmente PM conta circa 3,6 milioni di clienti attivi.

PosteMobile offre servizi telefonici tradizionali (voce/SMS/dati), unitamente a servizi innovativi quali mobile-payment, mobile-banking e mobile-commerce basati sull’integrazione della SIM dell’utente con strumenti di pagamento. Dopo circa sette anni di esperienza come ESP, a luglio 2014 PosteMobile ha mutato il proprio modello operativo passando a Full MVNO, cambiando altresì il proprio operatore ospitante che è divenuto WIND.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In sede di audizione Telecom ha chiesto a PM delle integrazioni di carattere quantitativo in merito al fenomeno evidenziato.

PM ha inoltrato le integrazioni il successivo 24 ottobre, contenente anche un file audio.

La Direzione, a sua volta, il 26 ottobre 2017 ha provveduto ad inviare a TIM quanto sopra.

Il 10 novembre 2017 Telecom ha inoltrato la propria memoria.

La Direzione, preso atto di quanto rappresentato da TIM con la suddetta memoria, ha chiesto a quest'ultima ulteriori elementi di informazione, alla quale dare riscontro entro 15 giorni dalla ricezione.

Tenuto conto di una proroga di 30 giorni richiesta da TIM, il 14 dicembre 2017 è stato acquisito il riscontro parziale di Telecom alla richiesta di informazioni citata.

Successivamente, con nota del 15 dicembre 2017, Telecom ha inoltrato una successiva integrazione ad ulteriore, anche se ancora parziale, completamento di quanto richiesto.

Con nota del 12 gennaio 2018, a completamento delle informazioni già trasmesse, TIM ha inoltrato i dati concernenti 1) i numeri di telefono oggetto di portabilità verso TIM, 2) le rispettive date di completamento della portabilità verso TIM.

In esito alle attività di verifica suddette l’Ufficio preposto della Direzione ha predisposto una relazione di dettaglio e le relative conclusioni.

Segue una breve sintesi dell’oggetto della segnalazione, le argomentazioni delle Parti, e le valutazioni dell’Autorità.

2 Il fatto

Il 22 giugno 2017 PosteMobile ha segnalato all’Autorità presunte condotte illecite di Telecom, consistenti nella formulazione di offerte selettive non sul mercato specificamente rivolte ai propri clienti e/o di altri operatori mobili virtuali (MVNO), caratterizzate da contenuti altamente qualificanti proposti a condizioni economiche eccezionalmente convenienti, non compatibili né giustificabili in base ai costi dei servizi sottostanti. Le suddette offerte, a parere di PM, rientrerebbero in una precisa strategia commerciale di TIM finalizzata alla esclusione dal mercato in oggetto di PM e degli operatori virtuali in generale.

Con successiva segnalazione del 10 ottobre 2017 PM ha evidenziato il persistere delle presunte condotte illecite di Telecom e dei pregiudizi da esse prodotti a suo danno oltre a fornire ulteriori dettagli sulle citate campagne commerciali.

PM riferisce che le campagne commerciali, oggetto delle proprie segnalazioni, hanno le seguenti caratteristiche:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- sono dirette a clienti di operatori mobili virtuali;
- sono sottoscrivibili per periodi di tempo molto brevi;
- sono sottoscrivibili a condizione di avvalersi della prestazione di portabilità del numero dall'MVNO “selezionato” da TIM;
- non sono presenti nei listini commerciali delle offerte al pubblico da parte dell’operatore né pubblicizzate secondo gli usuali canali;
- condizioni reali delle offerte ed effettive condizioni contrattuali non trasparenti;
- indisponibilità del materiale informativo;
- esclusione tra i destinatari dell’offerta dei clienti degli MVNO ospitati dal medesimo MNO offerente.

Alla luce di quanto sopra, PM chiede all’Autorità di inibire le offerte in questione attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 12 comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in quanto a suo parere in palese violazione:

1. degli obblighi di trasparenza, non discriminazione e efficiente interoperabilità delle reti di cui agli artt. 46 e 47 del CCE;
2. in palese contrasto con gli obiettivi generali della regolamentazione di settore di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 13 del CCE, in primis sotto il profilo della promozione di una concorrenza equa e sostenibile nel mercato dei servizi di cui trattasi.

3 La posizione di Telecom

Telecom in premessa tiene a precisare che le proprie iniziative commerciali sono effettuate nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*; in particolare in riferimento alle campagne oggetto della segnalazione di PM, fa presente che le stesse sono praticate esclusivamente nei confronti degli ex clienti TIM, che prima della cessazione del contratto hanno prestato il proprio consenso alla contattabilità commerciale.

TIM, nel rilevare che non sono previsti specifici divieti di intraprendere azioni nei confronti di target predefiniti di utenza, ritiene doveroso sottolineare che nel caso in oggetto trattasi di offerte di *winback* e pertanto non assimilabili alle offerte rivolte alla generalità dei clienti.

A conferma di quanto sostenuto, TIM dichiara che la delibera Agcom n. 252/16/CONS prevede che per “...l'estrema variabilità e temporaneità..” le suddette offerte sono inconciliabili con gli oneri di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa di settore; inoltre la delibera Agcom n. 157/16/CONS recita “...Deve, tuttavia, osservarsi che, dall'esame delle peculiari caratteristiche delle offerte di winback oggetto del procedimento sanzionatorio de quo, con specifico riferimento al mezzo di comunicazione utilizzato ed all'estrema variabilità e temporaneità delle stesse, è emerso che la loro struttura si differenzia dalle altre offerte c.d. a listino e sarebbe, in ogni caso,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inconciliabile con gli oneri di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente... ”

Le liste dei clienti contattabili, dichiara TIM, derivano principalmente dagli elenchi telefonici, dai *data base* di TIM, oppure dalle basi dati acquistate da soggetti terzi titolari del trattamento dei dati personali in esse contenute. A riguardo TIM allega i dettagli operativi della procedura aziendale finalizzata alla formazione delle liste clienti contattabili.

Per quanto concerne la suposizione di PM sull'utilizzo da parte di TIM delle informazioni privilegiate riguardanti i profili di consumo dell'utenza, quest'ultima sostiene sia "falsa", considerato che i sistemi informatici aziendali non consentono di visualizzare dati di traffico dei clienti che hanno cessato il contratto, e precisa che non viene effettuato nessun tipo di analisi o profilazione degli ex clienti.

In merito alla mancata trasparenza delle offerte, lamentata da PM, TIM dichiara che i contenuti informativi di queste ultime, veicolati con SMS, sono conformi alla normativa vigente, ovvero artt. 70 e 71 del CCE e delibera Agcom n. 252/16/CONS. A tal proposito Telecom specifica che il processo di attivazione delle suddette offerte, poste in essere tramite SMS e pertanto con spazio limitato, termina presso un punto vendita, dove il cliente ha accesso alla completa informazione concernente le condizioni economiche e contrattuali.

In merito alla presunta strategia escludente nei confronti degli MVNO ed in particolare di PM, da quest'ultima segnalata, TIM tiene a precisare che le offerte di *winback*, adottate da tutti gli operatori, rispondono alla esigenza commerciale di acquisire, nel pieno rispetto delle regole competitive, spesso anche solo in risposta ad analoghe azioni dei competitor, nuova clientela sul target specifico degli ex clienti.

Per tali offerte selettive, il *target* di clienti al quale mirare, afferma TIM, viene individuato di volta in volta in base alle esigenze commerciali del momento, sicuramente sempre in modo lecito e nei confronti di tutti i clienti degli MVNO e non solo di PM, soprattutto senza alcuna differenziazione tra MVNO ospitati su rete TIM o di altri operatori infrastrutturati.

Al fine di confermare l'assenza di strategia escludente nei confronti di PM, TIM riporta una tabella con le proprie offerte nel periodo segnalato maggio 2016 - aprile 2017. Come si evince dalla suddetta tabella, afferma TIM, le campagne hanno una durata limitata e riguardano indistintamente i clienti di tutti gli MVNO.

Per quanto riguarda le condizioni economiche delle offerte di *winback*, TIM rileva come queste siano in linea con quelle praticate da altri competitor per analoghe iniziative, a conferma di ciò riporta alcuni esempi.

Con riferimento, invece, alla criticità evidenziata da PM relativa all'aumento dell'MNP *out*, ed alla conseguente necessità di incrementare per ben due volte la capacità di evasione delle portabilità verso altri operatori, nei mesi in cui vi è stata la maggiore concentrazione delle suddette offerte commerciali, ed alla tesi della segnalante che dice



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

essere tutto ciò riconducibile ad una precisa strategia escludente da parte di TIM, quest'ultima fornisce alcuni dati che ritiene utili a dimostrare la non rispondenza al vero di quanto sostenuto da PM.

Innanzitutto, afferma TIM, analizzando i dati di mercato della MNP relativi al periodo gennaio – settembre 2017 e confrontandoli con lo stesso periodo 2016, risulta che vi è stato un significativo aumento generalizzato del volume di MNP che coinvolge tutto il mercato.

Anche per TIM sono, conseguentemente, aumentate le operazioni di MNP out. Da TIM verso gli MVNO le portabilità sono aumentate in modo pari a quelle nella direzione inversa.

Infine, anche se si considera la portabilità da PM a TIM, questa è incrementata, su 9 mesi, in maniera simmetrica alla portabilità da TIM a PM.

TIM rappresenta, inoltre, che il rendimento delle campagne di *winback* è estremamente ridotto rispetto al *target* indirizzato.

Le evidenze fattuali sopra analizzate dimostrano, a parere di TIM, che le proprie iniziative di *winback* sono coerenti con dinamica competitiva del mercato, non possiedono la capacità di alterarne strutturalmente gli equilibri ed ancor meno evidenziano qualsivoglia strategia escludente nei confronti degli MVNO e di PM. Pertanto, TIM ritiene che le contestazioni presentate da PM, in relazione alla illegittimità delle azioni di *winback* segnalate, siano da considerarsi del tutto prive di fondamento.

TIM dichiara di aver posto in essere le campagne commerciali in discussione nel pieno rispetto della normativa generale e settoriale, agendo conformemente alla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali, senza procurare alcun danno agli operatori concorrenti, né pregiudizi economici ai consumatori che sono stati oggetto delle stesse.

Sulla base di evidenze fattuali prodotte, TIM ritiene di aver inoltre ampiamente dimostrato come le offerte oggetto di segnalazione non abbiano, né avrebbero potuto avere per le loro stesse caratteristiche, prodotto alcuna alterazione delle normali dinamiche competitive fra TIM e gli MVNO, e a maggior ragione fra TIM e PM.

Alla luce degli elementi forniti, TIM ha chiesto che l'Autorità rigetti in toto la richiesta di provvedimento di urgenza formulata da PM, considerata la totale insussistenza sia di elementi di *periculum in mora* sia il *fumus boni iuris*.

Approfondimenti sulle liste degli utenti destinatari delle chiamate promozionali

La costituzione delle liste degli utenti destinatari delle chiamate promozionali si basa, in generale, su DB di TIM di clienti (attivi ed ex) che hanno fornito specifico consenso a TIM per attività di *marketing*, elenchi telefonici, Data Base Unico (al netto dei clienti che hanno negato il consenso ad essere contattati), DB di soggetti terzi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ogni lista può essere conservata per gestire reclami, richieste di informazioni del Garante privacy o altre Autorità, gestire contenziosi, per attività connesse al riconoscimento dei compensi provvigionali ai partner commerciali e di eventuali relativi contenziosi, per verifiche a posteriori sull'attività commerciale al fine di permettere a TIM i controlli previsti della normativa privacy in capo al Titolare del trattamento.

TIM, ha poi ritenuto necessario precisare che le campagne commerciali cui fa riferimento PM vengono praticate esclusivamente nei riguardi di ex clienti TIM che, prima di cessare il contratto, hanno fornito il consenso alla contattabilità commerciale anche dopo la cessazione dello stesso. Inoltre, ha precisato che la conoscenza della rete di appartenenza viene ottenuta tramite interrogazione di un proprio “DB TIM” alimentato dal data base, di rete, utilizzato per gestire gli instradamenti a seguito della MNP (nel seguito anche indicato come Gateway MNP o data base per la MNP)².

Quest’ultimo data base (ogni operatore mobile, inclusi gli MVNO, possiede un sistema equivalente, strutturato con i medesimi contenuti informativi e aggiornato con modalità analoghe) è costantemente aggiornato da tutti gli operatori mobili per consentire la gestione del traffico di rete mobile a seguito delle variazioni intervenute nei passaggi dei clienti da un operatore ad un altro. Da questo sistema, a valle dei colloqui informatici con gli analoghi sistemi degli altri operatori mobili, partono i flussi di aggiornamento di tutti i sistemi commerciali e di rete per l’esplicitamento del processo di Mobile Number Portability (MNP).

Attraverso le informazioni contenute nel data base suddetto, inoltre, l’operatore provvede all’aggiornamento del data base sulla trasparenza tariffaria, ovvero il data base che ogni operatore di rete mobile è tenuto (ex delibera Agcom n. 147/11/CIR) a mettere a disposizione dei clienti, per consentire agli stessi di conoscere in anticipo su quale rete si attesta la numerazione mobile che si intende chiamare.

Secondo TIM, sulla base di quanto previsto dalla delibera 147/11/CIR, il data base della trasparenza tariffaria ha tutte le caratteristiche per essere considerato un data base pubblico, infatti:

- (i) Le informazioni in esso contenute sono liberamente conoscibili ed accessibili da chiunque;
- (ii) È possibile utilizzare le stesse senza limitazioni ed a prescindere dal consenso degli interessati;
- (iii) È stato istituito in base ad un’espresa disposizione di legge o di regolamento.

Poiché il data base pubblico della trasparenza tariffaria contiene le stesse informazioni del DB TIM, si può affermare, secondo TIM, che le informazioni contenute

² Le comunicazioni inviate agli utenti Poste Mobile S.p.A., tramite SMS, il cui testo riporta “...l’offerta è valida per te ed i tuoi amici di PosteMobile”, contengono l’informazione della rete di appartenenza dell’utente contattato e le offerte sono specificamente sottoscrivibili solo da utenti Poste Mobile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in quest'ultimo sistema, per analogia, possono essere considerate anch'esse pubbliche e, quindi, accessibili da TIM senza limitazioni.

Al di là dell'assenza di limitazioni all'utilizzo, nei fatti TIM sostiene di aver acceduto all'informazione contenuta nel data base per la MNP solo per far fronte ad un'unica legittima esigenza: la necessità di disporre di un affidabile supporto tecnico ai fini del corretto instradamento del messaggio verso l'operatore di telefonia a cui effettivamente apparteneva la numerazione di ogni singolo destinatario del messaggio.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, TIM ritiene di non aver violato alcuna normativa in vigore per aver utilizzato l'informazione aggiuntiva resa disponibile dal data base MNP, al fine di individuare l'operatore di appartenenza verso il quale il cliente è migrato, in quanto:

- l'operatore in uso a ciascun utente è un'informazione resa pubblica dal data base sulla trasparenza tariffaria;
- TIM avrebbe potuto comunque raggiungere lo stesso obiettivo, con un aggravio operativo di rilevanza oggettivamente trascurabile, inviando gli SMS a tutti i propri ex clienti, che hanno rilasciato il consenso alla contattabilità commerciale anche dopo la cessazione del contratto, migrati verso altri operatori mobili.

La completezza dell'informativa privacy di TIM

Come in precedenza specificato, TIM ribadisce che per la formazione delle liste alle quali indirizzare le campagne promozionali viene effettuato il controllo del rilascio del consenso alla contattabilità anche dopo la chiusura del contratto.

Nel caso di specie, sottolinea TIM, tutti i clienti che hanno ricevuto un SMS da TIM avevano già rilasciato a quest'ultima un esplicito e libero consenso al ricontatto per fini commerciali, anche nel caso fossero diventati clienti di altro operatore a seguito di richiesta di MNP.

TIIM a tal riguardo rilascia ai propri clienti una chiara e dettagliata informativa sul trattamento dei dati personali e, in particolare, sull'utilizzo degli stessi per finalità di tipo commerciale. A questo proposito ha allegato:

- informativa ai clienti consumer ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003);
- testo per l'acquisizione del consenso del cliente consumer al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del contratto.

TIIM ritiene che gli effetti di queste iniziative commerciali debbano correttamente essere inquadrati, anche in termini di valutazione degli impatti sul mercato, anche alla luce degli effetti negativi di alcune scelte commerciali di Poste Mobile (ad esempio aumento di canoni).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4 Valutazioni dell'Autorità

In base a quanto documentato da PM non sono emersi, in questa attività pre istruttoria, sufficienti elementi per rilevare un intento escludente da parte di TIM nei confronti di PM, vista la natura generalizzata e non diretta a PM della prassi del *winback* e considerato che la stessa prassi è di uso generalizzato da parte degli MNO e da molti anni.

Le offerte sono infatti dirette non soltanto verso PM, ma sono indirizzate di volta in volta verso operatori diversi.

Anche da un punto di vista quantitativo l'incremento delle portabilità da PM a TIM non è direttamente attribuibile a queste campagne se non in ridotta quota parte. Inoltre, analogo incremento delle portabilità si è avuto nella direzione inversa, da TIM agli MVNO. Parimenti di pregio è l'osservazione di TIM secondo cui il fenomeno potrebbe essere principalmente legato all'incremento assoluto delle portabilità (circa 3 mln in più nell'anno analizzato).

Un profilo che, tuttavia, merita estrema attenzione è quello relativo all'uso dei dati di rete, ed in particolare del *gateway* per la MNP, per la realizzazione delle liste dei clienti verso cui direzionare il *winback*.

Tale utilizzo configge con il divieto sancito dal Codice di utilizzare informazioni ottenute nei rapporti di interconnessione per l'effettuazione di offerte commerciali. L'ipotesi di illegittimità in questione è, infatti, codificata, a livello generale e simmetrico per gli operatori, all'articolo 41, comma 3, del Codice che a riguardo dispone l'obbligo per gli operatori che *ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.*

Il fatto che le stesse informazioni siano utilizzate ai fini della trasparenza verso i clienti finali (per conoscere l'operatore di appartenenza di un certo numero), non appare costituire una valida attenuante del citato divieto. Anche tale ulteriore *database* (ove differente da quello della MNP, poiché si è riscontrato che nella pratica coincidono) deve ritenersi indisponibile per le attività commerciali. Si noti infatti che tale sistema è costituito ai sensi della delibera n. 147/11/CONS che regola la portabilità dei numeri mobili, con la sola finalità di offrire agli utenti finali, in forma vocale, informazioni sulla rete di destinazione per fini di trasparenza tariffaria. Poiché anche tale database è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolato dall'accordo quadro della MNP⁴, il suo contenuto rientra a pieno titolo tra le informazioni scambiate durante accordi in materia di accesso o di interconnessione da utilizzarsi esclusivamente per i fini per cui sono state fornite.

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che gli elementi acquisiti nel corso delle attività istruttorie condotte evidenziano una situazione di mancato adeguamento alle previsioni di cui all'art. 41, comma 3, del Codice, nella parte in cui vieta che le informazioni scambiate nell'ambito degli accordi interconnessione, ed in particolare negli accordi di MNP, possano essere impiegate per attività commerciali;

ATTESA la rilevanza che le questioni emerse rivestono nell'ambito della concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica mobili e personali;

RITENUTA necessaria l'adozione di una diffida nei confronti di TIM che sancisca, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41 del Codice, il divieto dell'utilizzo, sia da parte dell'operatore sia da parte di sue società consociate o partner commerciali, dei dati del data base della MNP (ovvero di quello per la trasparenza tariffaria) per fini di contatto commerciale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

TIM a rispettare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, il divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l'accordo quadro MNP e, in particolare, del *data base* in uso ai fini della corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti.

La presente delibera è notificata a TIM e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

⁴ Cfr. del. n. 147/11/CONS, art. 5 comma 3. “L'Accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale Accordo riguarda almeno i seguenti aspetti: [...] g. modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l'associazione tra il numero del cliente e l'operatore fornitore del servizio al cliente stesso”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi